

PEC

**Spettabile
ATO
Ambito Territoriale Ottimale
Città Metropolitana di Milano
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it**

**E p.c. Spettabile
Città di Paderno Dugnano
Settore Pianificazione urbanistica
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
comune.padernodugnano@pec.regione.lombardia.it**

**E p.c. Spettabile
Cap Holding SpA
Via Rimini, 38 – 20142 Milano
capholding@legalmail.it**

ID Pratica: **317046**

Oggetto: **Approvazione del Progetto CAP holding S.p.A. Cod. 9315 “Parco dell’acqua in comune di Paderno Dugnano” ai sensi dell’art. 4 dell’atto di Integrazione Modifica della Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento “Seveso River Park” in Comune di Paderno Dugnano (Mi).**

Rif. prot. CAP Holding S.p.A. n. 16924 del 24/10/2025

Linea elettrica aerea ad Alta Tensione in doppia terna a 132 kV n°23561D1 “st Bovisio – cp Cinisello”, campate dal sostegno n°20 al sostegno n°22.

La scrivente società, in proprio e nella qualità di procuratrice di Terna S.p.A., gestore della linea elettriche in oggetto, formula la presente comunicazione in riscontro alla vostra comunicazione protocollo partenza n°12444/2025 del 30/10/2025 di cui al nostro protocollo di ricevimento A20250129702 del 30/10/2025, con la quale si richiede parere nell’ambito della Conferenza di Servizi del procedimento riportato in oggetto.

Dall’esame della documentazione progettuale disponibile, rileviamo la preesistenza dell’elettrodotto ad Alta Tensione in semplice terna richiamato in oggetto; nello specifico, l’elettrodotto in esame è costituito dalla linea elettrica a 132 kV denominata n n°23561D1 “st Bovisio



– cp Cinisello”, campate dal sostegno n°20 al sostegno n°22, con la campata dal sostegno n°20 al sostegno n°22, prossime all’area oggetto di intervento.

Premettiamo che nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità dei nostri elettrodotti è necessario tener conto delle disposizioni dettate della seguente normativa:

- D.M. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne”;
- legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55) “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U 29 agosto 2003, n. 200) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108) e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ricordiamo che ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d’uso delle aree esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con il suddetto elettrodotto e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l’obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, previsto per il valore di induzione magnetica dall’art. 4 del D.P.C.M.8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.

Relativamente ai campi elettromagnetici, è stato rilevato che in tutte l’area di progetto, anche al di sotto dell’elettrodotto, all’altezza del piano di campagna, non vi è superamento del limite di campo magnetico di 3 microtesla (obiettivo di qualità).

In proposito Vi segnaliamo innanzitutto che il terreno interessato dal transito della linea elettrica in questione potrebbe essere gravato da servitù di elettrodotto per la realizzazione, esercizio e manutenzione della linea in oggetto, consensuale e/o coattiva, il cui atto costitutivo – se non già a mani della proprietà, consultabile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio – prevede delle clausole che dovranno essere rispettate in fase di progettazione e di realizzazione.

La servitù in parola, perpetua e inamovibile, prevede una fascia di ampiezza di **15 metri** per ciascuna parte dall’asse della linea.

Vi ricordiamo pertanto, che in fase di progettazione e realizzazione di nuove opere, si dovrà tenere conto delle limitazioni poste a carico del fondo e derivanti dalla servitù esistente e che non potrà essere eseguita alcuna azione che possa diminuire e/o rendere più incomodo l’esercizio della già menzionata servitù (i.e. per eventuali parcheggi previsti all’interno della fascia di servitù in caso

di esigenze legate all'esercizio e/o alla manutenzione dell'elettrodotto, dovrà poter essere garantito in tempi rapidi lo sgombero degli stessi).

Vi rammentiamo che, all'interno di tale fascia (15 metri per ciascuna parte dall'asse della linea) non sarà possibile apportare alterazioni sostanziali del piano di campagna, né attraverso operazioni di scavo o riporto, né mediante l'inserimento di manufatti.

Inoltre, relativamente alla medesima fascia, si richiede di fornire il dettaglio delle opere previste all'interno della stessa, comprensivo di:

- misure planimetriche e dimensionali;
- sezioni trasversali e longitudinali;
- profilo altimetrico;
- eventuali modifiche al piano di campagna (scavi, riporti);
- caratteristiche di manufatti o infrastrutture previste.

Le linee elettriche incluse nell'ambito della RTN, costituiscono opere di preminente interesse statale, esercite nell'interesse dello Stato per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica; si rammenta che qualsiasi opera da eseguirsi in prossimità/vicinanza delle stesse, stante la loro preesistenza, deve risultare compatibile coi disposti di legge in vigore, nello specifico in materia di distanze dai conduttori elettrici e dai sostegni, previo parere del gestore dell'elettrodotto, altresì la scrivente e società e collegate, si ritengono fin d'ora sollevate ed indenni da qualunque onere e responsabilità derivante da uno stato di fatto creato.

Le linee elettriche ad alta tensione facenti parte della RTN sono costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale e può comunque determinare gravissimi danni a persone e/o cose, oltre a poter arrecare disservizi al sistema elettrico nazionale, in conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dagli artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008 e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27.

Si ribadisce che, alla scrivente società e/o a chi da essa incaricata, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accedere alle infrastrutture elettriche, al fine di eseguire le attività ordinarie e straordinarie concernenti l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli elettrodotti; ed a tale proposito si richiede sin d'ora di non impegnare, nemmeno con opere provvisionali di cantiere, l'area prossima ed interna ai sostegni degli elettrodotti posti nelle vicinanze.

Ribadiamo inoltre che, che non si possono realizzare piantumazioni che possano interferire col buon esercizio dell'elettrodotto nell'ambito della zona sottesa ai conduttori e di quella determinata dalle verifiche di compatibilità in precedenza richiamate, ed a mantenere eventuali piante vicine alla fascia suddetta, ad una altezza tale che rovesciandosi non possano in alcun modo andare a contatto, anche di uno solo dei conduttori dell'elettrodotto.

Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera.


La nostra Unità Impianti Brugherio resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Distinti Saluti.

Unità Impianti Brugherio

Il Responsabile

(ing. Davide Ferrero)



Allegati:

-A01_nostra precedente comunicazione P20200051984 del 20/08/2020.

DTNOR-UBG_DF/cm

Unità Impianti Brugherio Via G. Galilei n°34, 20861 Brugherio (MB) - Tel. +39-039.29433+intt.72-97-09-90-23